

STATUTO del Movimento dehoniano Europeo

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita con sede in Napoli, via Marechiaro n. 38-42. l'Associazione denominata "Movimento dehoniano Europeo (M.d.E.) - ONLUS".

L'Associazione, retta dalle norme del Codice Civile e da quelle del presente Statuto, può istituire sue delegazioni in tutti gli altri Stati membri dell'Unione Europea e nei Paesi terzi; si ispira ai principi ideali del Movimento Europeo e si ritiene spirituale emanazione della Promerit (Provincia Meridionale Italiana dei Sacerdoti del Cuore di Gesù) con sede in Napoli, via Marechiaro 38/42/46 e personalità giuridica con D.P.R. del 23 dicembre 1963.

ART. 2

L'Associazione, non ha carattere politico né scopo di lucro, si ispira ai principi generali del Cristianesimo ed in particolare all'insegnamento del padre Leone Dehon (1843-1925), sacerdote, giornalista e conferenziere, che già alla fine del XIX sec. si interessava dei Paesi Europei esaminandone il grado di sviluppo politico-sociale e culturale, specie sotto il profilo della valorizzazione dell'uomo appartenente alle classi subalterne e meno agiate e auspicava per l'Europa uno sviluppo unitario che la ponesse nella condizione di diventare il continente promotore della giustizia, democrazia, prosperità, solidarietà, pacifica convivenza sociale.

ART. 3 - SCOPI E FINI

L'Associazione ha per oggetto:

- a) organizzare incontri di natura culturale, interreligiosa, sociale in patria e in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e nei Paesi terzi, anche di ispirazione non cristiana;
- b) promuovere ed organizzare iniziative finalizzate a favorire rapporti amichevoli di dialogo, cooperazione e sviluppo, inclusi lo scambio e la mobilità dei giovani, tra le popolazioni degli Stati membri dell'Unione Europea nonché nei confronti delle comunità di Paesi terzi, specie di quelli emergenti e anche di ispirazione non cristiana;
- c) promuovere, organizzare e favorire, anche congiuntamente con altre associazioni, fondazioni e movimenti similari, ogni iniziativa intesa ad allargare il dialogo e di cooperazione con i Paesi terzi che si ispirino agli ideali ed ai principi propri dell'Unione Europea;
- d) promuovere ed organizzare la costituzione di delegazioni del M.d.E. nonché di movimenti similari nei Paesi terzi ed emergenti, anche di ispirazione non cristiana;
- e) promuovere ed organizzare attività nei campi della cultura, della formazione e dell'istruzione volte ad avvicinare chiunque lo desideri al progetto M.d.E. Al riguardo l'Associazione promuove, organizza e gestisce corsi di addestramento e di formazione a qualsiasi grado e livello nonché seminari di educazione, anche per animatori giovanili, tesi ad approfondire e sviluppare la conoscenza e la diffusione degli ideali europei;
- f) promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, tavole rotonde e seminari su tutte le tematiche di interesse europeo, ivi incluse la ricerca ambientale e sociale,

alla luce dei principi europei e del Magistero della Chiesa;

- g) promuovere ed organizzare mostre d'arte, rappresentazioni artistiche (teatro, danza, poesia, pittura, musica) e concorsi anche internazionali, per premi nei vari settori culturali, sociali e scientifici;
- h) porre in essere ogni iniziativa intesa a reperire i fondi e sovvenzioni da parte di Stati, enti pubblici e privati, organizzazioni internazionali e persone fisiche per la realizzazione di strutture negli Stati membri dell'Unione Europea e nei Paesi terzi ed emergenti, necessarie per promuovere le iniziative di solidarietà proprie dell'Associazione e fare fronte alle esigenze proprie del M.d.E.
- i) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo a favore delle Popolazioni del Terzo Mondo e dei paesi in via di sviluppo.

ART. 4 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, appartenenti sia a Stati membri dell'Unione Europea sia a Paesi terzi, che si ispirino agli ideali propri dell'Unione Europea.

I soci possono essere: fondatori; ordinari; sostenitori onorari,

sono **fondatori**, i soci che hanno costituito l'Associazione;

sono **ordinari**, i soci che operano attivamente per la promozione e la realizzazione degli scopi associativi e contribuiscono all'attività dell'Associazione con elargizioni volontarie di denaro e/o di servizi;

sono **sostenitori**, i soci che apportano per la promozione e la realizzazione dell'attività dell'Associazione contributi significativi:

sono **onorari**, quelle persone giuridiche pubbliche e private, nonché quelle persone fisiche che per il loro prestigio, autorevolezza, competenza ed esperienza possono collaborare per la promozione e realizzazione degli scopi dell'Associazione e del suo sviluppo.

Tutti i soci, se in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione, di usufruire delle attrezzature e dei servizi.

Il socio onorario viene nominato, previa adesione anche verbale da parte dello stesso interessato, con delibera del Consiglio Direttivo.

Non è tenuto a sottostare ad alcun obbligo derivante dall'appartenenza all'Associazione e può rinunciare alla carica comunicando le proprie dimissioni scritte al Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per recesso con dichiarazione scritta e per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo che si pronuncerà a maggioranza assoluta.

ART. 5

Le persone fisiche che hanno compiuto il 18° anno di età e che sono in possesso dei requisiti richiesti possono presentare al Presidente dell'Associazione la domanda di adesione a socio ordinario contenente le proprie generalità, la dichiarazione di accettare e di adempiere agli obblighi derivanti dal presente statuto, di uniformarsi alla deliberazioni adottate dagli organi direttivi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà con deliberazione espressa a maggioranza assoluta in merito a ciascuna domanda di adesione.

ART. 6

I soci sono tenuti a versare una quota di iscrizione ed una quota annuale di associazione.

La prima una volta tanto, all'atto di iscrizione; la seconda, entro il mese di Gennaio di ogni anno.

Le quote di iscrizione e annuali sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo e sono intrasferibili a qualsiasi titolo.

ART. 7

Il socio che per gravi motivi o inadempienza in relazione alle norme salutarie si è reso indegno di appartenere all'Associazione può essere espulso con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei componenti il Consiglio Direttivo. Tale deliberazione è definitiva.

ART. 8 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) contributi e finanziamenti ottenuti da Stati, organismi ed organizzazioni internazionali, enti e associazioni pubbliche e private, persone fisiche;
- d) proventi delle manifestazioni e delle gestioni interne all'Associazione e comunque rimessi sempre ad atti di liberalità di terzi;
- e) qualsiasi altra somma di denaro e bene mobile o immobile provenienti da oblazioni, donazioni, lasciti ed elargizioni da chiunque effettuati.

Il patrimonio è unico e indivisibile.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) assemblea generale;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente dell'Associazione;
- d) Vice Presidente;
- e) Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) Assistente spirituale;
- g) Comitato di studi Religiosi, Dehoniani e Sociali di interesse europeo.

Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

È tuttavia ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato; il Consiglio Direttivo può prevedere, se le circostanze lo richiedono, una indennità.

ART. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota dell'Associazione.

L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta all'anno, entro il primo trimestre, su iniziativa del Consiglio direttivo e, straordinariamente, quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne sia stata fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

ART. 11

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ai soci avente diritto o affisso presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della seduta. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere.

Nel caso di urgenza, l'Assemblea generale può es-

sere convocata dal Presidente della Associazione o dal Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente o mediante avviso personale.

ART. 12

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza dei soci che hanno diritto a parteciparvi.

Qualora l'Assemblea Generale non possa validamente riunirsi all'ora stabilita, per mancanza del numero legale, essa si riunisce validamente in seconda convocazione trascorso un'ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 13

È ammesso che il socio si faccia rappresentare, mediante delega scritta, conferita ad altro socio. Un socio non può avere più di cinque deleghe. Ciascun socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

ART. 14

Hanno diritto ad un solo voto deliberativo i soci fondatori nonché i soci ordinari e i soci sostenitori mentre hanno diritto di voto solo consultivo i soci onorari.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità di voti, prevale quella cui ha aderito il Presidente.

Qualsiasi atto eccedente l'ordinaria amministrazione, ivi compresi la sospensione dell'attività, lo scioglimento anticipato dell'Associazione e modifiche o integrazioni allo statuto, devono essere deliberate a maggioranza as-

solata di tutti i soci dell'Associazione con diritto di voto deliberativo.

ART. 15

L'Assemblea nella sua riunione ordinaria annuale discute e delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta nell'anno precedente ed il relativo bilancio preventivo.

L'Assemblea Generale discute e delibera qualsiasi argomento messo all'ordine del giorno riguardante l'Associazione e sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale;
- b) modifica lo Statuto e delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) sospende l'attività dell'Associazione.

ART. 16

Ogni biennio, e sempre nella sua riunione ordinaria, l'Assemblea Generale elegge tra i soci del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori.

La votazione avviene a schede segrete, ma l'Assemblea Generale può procedere per acclamazione o anche per alzata di mano.

Tutti gli eligendi devono essere soci dell'Associazione.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, dura in carica un biennio ed i componenti sono rieleggibili.

Esso nella sua prima seduta elegge, nel suo seno, il

Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, ed il Segretario dell'Associazione.

Esso discute e delibera in merito ai vari problemi che interessano l'Associazione e sull'azione da svolgere e in particolare:

- a) promuove e coordina le attività dell'Associazione;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, assumendo comunque ogni iniziativa atta al perseguimento degli scopi associativi;
- c) delibera sulla relazione annuale e sul bilancio preventivo e consuntivo,
- d) predispone e propone le modifiche da apportare allo Statuto nonché il programma di azione annuale e pluriennale, salva la competenza finale dell'Assemblea Generale;
- e) determina e delibera l'importo della quota sociale annuale;
- f) esamina ed approva le domande di ammissione dei nuovi soci;
- g) delibera sulla costituzione, negli Stati membri dell'Unione Europea e nei Paesi terzi ed emergenti, di delegazioni del Movimento dehoniano Europeo e di movimenti simili all'Associazione stessa.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo ri-

tenga necessario il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno tre dei componenti.

L'Avviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno cinque giorni prima (esclusi dal computo il giorno dell'invio e quello della riunione) e deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con gli argomenti da discutere.

La riunione in seduta sia ordinaria che straordinaria è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti degli intervenuti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

L'Assistente spirituale e un rappresentante del "Comitato di Studi Religiosi, Dehoniani e Sociali di interesse Europeo" partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale senza però alcun diritto di voto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 19

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

ART. 20

Qualora per dimissioni o per altre cause il numero dei componenti del Consiglio Direttivo venga a ridursi a non meno di tre, il Consiglio Direttivo viene integrato con altre persone scelte dal Consiglio Direttivo stesso, sempre che manchino ancora più di sei mesi per la convocazione dell'Assemblea Generale che dovrà procedere alla rinnovazione delle cariche sociali. Qualora invece il numero si riduca a meno di tre, l'Assemblea

Generale deve essere convocata straordinariamente per l'elezione di tutto il Consiglio Direttivo.

ART. 21 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti degli intervenuti, resta in carica un biennio ed è rieleggibile.

È affidata al Presidente la gestione ordinaria dell'Associazione, con tutti i conseguenti poteri, ivi compresi quelli di aprire conti correnti o depositi postali e bancari e operare sugli stessi.

Il Presidente inoltre:

- a) rappresenta legalmente a tutti gli effetti l'Associazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
- d) presiede il Comitato di Studi Religiosi Dehoniani e Sociali di interesse europeo;
- e) provvede all'esecuzione dei mandati assembleari e coordina le iniziative e l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione,
- f) coordina e cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica per un biennio ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, riceve le deleghe operative specifiche e lo sostituisce nei casi di sua assenza o impedimento con tutti i poteri propri del Presidente stesso.

ART. 22 - TESORIERE E SEGRETARIO

Il Tesoriere ed il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti degli intervenuti, restano in carica un biennio e sono rieleggibili.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e prepara annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea Generale.

Il Segretario coordina, in esecuzione della deliberazioni del Consiglio Direttivo, la gestione dell'attività dell'Associazione, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed è preposto al personale.

ART. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre, di cui uno con funzioni di Presidente oltre a due supplenti, restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

I Revisori vigilano sull'andamento della gestione contabile, verificano la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, esaminano e controllano il conto consuntivo annuale e ne preparano la relazione.

ART. 24

Il bilancio comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea Generale non oltre il 31 marzo dell'anno seguente.

Il residuo attivo del bilancio dovrà essere così ripartito: il 33% (trentatrè per cento) per il finanziamento del fondo di garanzia ed il 67% (sessantasette per cento) per il finanziamento delle attività sociali e investimenti.

I soci non possono vantare alcun diritto sui residui attivi.

ART. 25

L'Associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:

- a) Libro dei Soci;
- b) Libro dei verbali dell'Assemblea Generale;
- c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) Libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Libro Giornale;
- f) Libro degli inventari.

Il Segretario e il Tesoriere sono responsabili della tenuta dei registri e dei verbali specificati nel presente articolo.

ART. 26 - ASSISTENTE SPIRITUALE

L'Assistente spirituale è un sacerdote dehoniano indicato dalla PRO.MER.IT. (Provincia Meridionale Italiana dei Sacerdoti del S. Cuore) ed espleta funzioni di assistenza spirituale sia nel foro generale che particolare, specie se richiesto dai singoli soci.

ART. 27 - COMITATO STUDI RELIGIOSI, DEHONIANI E SOCIALI DI INTERESSE EUROPEO

Il "Comitato Studi Religiosi Dehoniani e Sociali di interesse Europeo" è composto da almeno tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, dura in carica un biennio ed i componenti sono rieleggibili. L'Assistente Spirituale ne fa parte di diritto.

Esso nella prima seduta elegge, nel suo seno, il proprio rappresentante nel Comitato Direttivo.

Il Comitato discute e porta all'attenzione del Consiglio Direttivo gli argomenti ed i temi formativi che, in conformità con gli scopi dell'Associazione, possono ga-

rantire ai membri dell'Associazione:

- a) una adeguata formazione religiosa, sociale, politica e culturale con riferimento ai Paesi sia europei che extraeuropei, anche di ispirazione non cristiana, dove il M.d.E. ha scelto di operare;
- b) occasioni di incontro e dialogo sui principali avvenimenti religiosi, sociali, politici e culturali con riferimento ai Paesi sia europei che extraeuropei, anche di ispirazione non cristiana,
- c) incontri ed iniziative congiunte con altre Associazioni e Fondazioni che condividono gli stessi principi e scopi.

Su richiesta del Consiglio Direttivo e salva successiva ratifica da parte dello stesso, il Comitato può anche predisporre programmi e corsi di formazione su tematiche di interesse europeo, con particolare riferimento all'unità europea ed al dialogo interculturale e religioso, sia per gli alunni che per gli insegnanti delle Scuole dell'Italia centro-meridionale.

ART. 28 - GESTIONE TRANSITORIA

Per i primi sei mesi di attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti potranno essere sostituiti da un Comitato di Gestione composto da sei soci fondatori e un revisore dei conti.

Al Presidente e al Vice Presidente del Comitato di Gestione sono conferiti i poteri di cui all'art. 21.

ART. 29 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento anche anticipato dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un collegio di tre liquidatori che provvederanno a devolvere tutte le attività

nette patrimoniali ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità o che abbiano il medesimo fine istituzionale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 (tre), comma 190 della legge 23 settembre 1966 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli.

F.ti: Muzio VENTRELLA - STEFANO SANTANGELO NOTAIO (Sigillo)

La presente copia xerografica composta di cinque fogli, conforme al suo originale e si rilascia per uso

Caivano,